

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● COSA SI PUÒ DEDURRE DALLA BASE IMPONIBILE

Il calcolo dell'Irap sulle attività agricole

La dichiarazione Irap non va più allegata al modello Unico e deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 settembre

di **Daniele Hoffer**

Gli agricoltori versano l'Irap nella misura dell'1,9% (aliquota agevolata per l'agricoltura), applicata alla base imponibile determinata, nel caso delle aziende operanti nel settore agricolo, dalla differenza tra le vendite o corrispettivi e gli acquisti effettuati nell'anno, come rilevabili dai registri Iva, dedotta poi la specifica franchigia prevista.

La dichiarazione Irap (reperibile con istruzioni sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) non va più allegata al modello Unico, ma deve essere presentata a parte, con invio telematico diretto all'Agenzia delle entrate, negli stessi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre). Anche i versamenti seguono scadenze e modalità di calcolo previste per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'imposta gli agricoltori che operano in regime Iva di esonero, nonché, in base alla sentenza della Corte di cassazione n. 21122/2010, i coltivatori diretti sprovvisti di autonoma organizzazione. L'assenza di autonoma organizzazione è dimostrata dal fatto di non avvalersi stabilmente di lavoro altrui e di non disporre di beni strumentali in misura eccedente al minimo necessario per svolgere l'attività.

In attesa di chiarimenti in merito, una strada per ora più prudente sembra quella di eseguire regolarmente il versamento dell'Irap nei termini previsti, per poi presentare relativa richiesta di rimborso all'Agenzia delle entrate. Oltretutto,

la recentissima ordinanza n. 10583 della Cassazione, depositata nei giorni scorsi, ha evidenziato come per le imprese il requisito dell'autonoma organizzazione sia un fattore intrinseco della natura dell'attività svolta, producendo valore aggiunto, presupposto per l'imposizione del tributo.

Calcolo della base imponibile

Alla base imponibile Irap possono essere applicate varie altre riduzioni, in particolare rivolte a rendere in parte deducibile il costo del lavoro, in quanto diversamente, per com'è nata, l'imposta si applicherebbe anche su questo (ed è



L'importo dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori a tempo indeterminato può essere portato in detrazione dalla base imponibile Irap

la principale contestazione che da sempre le categorie fanno al tributo). Nella determinazione della base imponibile ai fini Irap vengono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, versati per se stessi, a beneficio dei familiari iscritti nel proprio nucleo come unità attive, nonché per i propri dipendenti, siano essi operai, impiegati o dirigenti.

In agricoltura i lavoratori autonomi e i datori di lavoro corrispondono per i propri operai il contributo infortuni non direttamente all'Inail, bensì all'Inps insieme a tutti gli altri contributi agricoli unificati. È necessario individuare nell'importo complessivo dei contributi versati quelli destinati all'assicurazione

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP

Prorogato al 6 luglio il versamento delle imposte

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 12-5-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14-5-2011 è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi e dell'Irap di quest'anno.

I versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca per le persone fisiche sono posticipati dal 16 giugno al 6 luglio 2011, ovvero fino al 5 agosto maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%. Lo stesso vale per i soggetti di-

versi dalle persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e i soggetti che vi partecipano. Anche la presentazione del mod. 730 da parte dei contribuenti ai Caf è stata prorogata dal 31 maggio al 20 giugno 2011.

Inoltre è stata già disposta la consueta miniproroga di Ferragosto, ovvero le scadenze per i versamenti e gli adempimenti ricadenti nel periodo 1-20 agosto 2011 vengono prorogate a lunedì 22 agosto (in quanto il 20 cade di sabato), fatti salvi i versamenti sopra citati riferiti alla dichiarazione dei redditi. **D.H.**

contro gli infortuni. È inoltre riconosciuta la possibilità di portare in deduzione dalla base imponibile Irap l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta, nonché un importo pari a 4.600 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'importo è elevato a 9.200 euro. Questa deduzione (cuneo fiscale) deve essere ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in caso di contratti di lavoro part time va ridotta in misura proporzionale.

Tali riduzioni non possono tuttavia eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. La verifica va fatta per ogni dipendente e non con riferimento al totale oneri a carico dell'impresa, in quanto non è possibile utilizzare l'eccedenza riferita a uno dei lavoratori in aumento della quota deducibile di un altro.

Per la deducibilità vale il criterio di cassa, in relazione alla data del pagamento dei contributi, qualora si tratti di soggetti che determinano la base imponibile Irap mediante il riferimento alle risultanze della contabilità Iva; per gli altri soggetti si applica il principio di competenza.

Le riduzioni fin qui citate sono alternative rispetto alla deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo; nonché alla deduzione di 1.850 euro su base annua (ovvero rapportato ai giorni di durata del rapporto) per ogni tipologia di lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, fino a un massimo di 5, per i soggetti con componenti positivi, che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo di imposta a 400.000 euro, nonché alla deducibilità del costo dei lavoratori a tempo indeterminato assunti a incremento della base occupazionale.

L'aliquota Irap ordinaria del 3,9% si applica invece sull'imponibile derivante dalle attività extra agricole esercitate (ad esempio le lavorazioni conto terzi), dalle attività di agriturismo, dalle attività agricole connesse, oppure da quelle di allevamento eccedenti i limiti di cui all'articolo 32 del Tuir (in proporzione al numero di capi eccedenti).

Daniele Hoffer

SCADENZARIO

Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

10 VENERDÌ FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese, con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Si ricorda che dal 15-10-2010 tutti i soggetti interessati a questo adempimento, con esclusione degli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, possono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del



Le domande pac che perverranno ad Agea dopo il 10 giugno saranno considerate irricevibili

decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal caso le registrazioni possono essere effettuate entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La tenuta dei registri telematici diverrà obbligatoria a partire dall'1-7-2011.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597 e ACIU.2010.800, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010 e del 22-11-2010.

PAC

Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari. I produttori agricoli che entro il 16-5-2011 non hanno presentato la domanda unica 2011 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari, ovvero non hanno presentato entro il 31-5-2011 domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del reg. Ce n. 1122/2009, possono provvedervi entro oggi con l'applicazione della decurtazione dell'importo spettante in misura pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve cause di forza maggiore o circostanze eccezionali debitamente documentate e certificate dall'autorità competente.

Le domande pervenute dopo oggi sono irricevibili.

Per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale è stato conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell'ambito della domanda unica pac.

Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori all'inserto staccabile Guida alla domanda pac 2011 pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2011, oltre ai numerosi altri articoli finora pubblicati, e la circolare Agea n. 18 del 18-4-2011, consultabile sul sito Internet www.agea.gov.it, nella versione corretta dalla circolare Agea n. 22 del 4-5-2011.

15 MERCOLEDÌ IVA

Fatturazione differita per consegne di aprile. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al mese di giugno.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di maggio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola

fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di maggio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi modesti. I contribuenti Iva, per le fatture di modesto importo emesse nel corso del mese precedente, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata; il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il cosiddetto «decreto Sviluppo» (decreto legge n. 70 del 13-5-2011 pubblicato lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110) in vigore dal 15-5-2011.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta, o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

AUTO COMUNITARIO SEMENTI CERTIFICATE

Presentazione comunicazione integrativa della domanda unica. I produttori che, ai sensi dell'art. 87 del reg. Ce 73/2009, hanno richiesto nella domanda unica di pagamento l'aiuto alle sementi certificate per i prodotti raccolti nel territorio nazionale durante la campagna di commercializzazione che va dall'1-7-2010 al 30-6-2011, dovevano entro il 31-5-2011 presentare ad Agea la comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi corredata dai relativi documenti giustificativi.

Le comunicazioni integrative pervenute dopo oggi sono irricevibili. Si veda sull'argomento la circolare Agea n. 35 del 14-9-2010.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi (modificato con nuovi importi dal 1° febbraio). Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:



La prima rata dell'Ici va calcolata in misura pari al 50% dell'imposta dovuta

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2011 (contribuenti trimestrali);

- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell'Iva a saldo per il 2010 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2011 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.it

16 GIOVEDÌ ICI

Versamento prima rata per l'anno 2011. Scade il termine per versare la prima rata dell'Ici dovuta per l'anno 2011.

La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, mentre la seconda rata (da pagare entro il 16-12-2011) deve risultare pari al saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno determinata sulla base delle aliquote e

delle detrazioni vigenti per l'anno in corso, comprendendo l'eventuale conguaglio sulla prima rata.

Ovviamente, è possibile pagare entro oggi l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione.

L'imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta salva la possibilità per ogni comune di deliberare un importo minimo diverso.

Nei casi di possesso parziale degli immobili nel corso del 2010 e/o nei primi 6 mesi del 2011, o di cambio d'uso degli stessi, si deve calcolare l'acconto secondo le istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la circolare n. 3/FL del 7-3-2001.

Si ricorda che dal 2008, salvo qualche particolare eccezione per le pertinenze, le abitazioni principali e relative pertinenze, a esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso, non sono più soggette al pagamento dell'Ici.

Si rammenta inoltre che tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento anche con il modello F24, indipendentemente dal fatto che alcuni comuni abbiano istituito un apposito conto corrente postale; chi paga con il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle altre entrate degli enti locali a eccezione delle addizionali Irpef.

IVA

Versamento rateale saldo 2010. I contribuenti, sia soggetti a Unico 2011, sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2010, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale quarta rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,99%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2011) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2011.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio scorso, sono disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario